



**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**  
Dipartimento delle Autonomie Locali

IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 58, comma 1, della legge regionale 1.9.1993, n. 26;

**VISTO** il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 151 e 227, così come modificati dall'art. 2. quater, comma 6, lett. a), del decreto legge 7.10.2008, n. 154, convertito dalla legge 4.12.2008, n. 189, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

**VISTO** il regolamento d'attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto Presidenziale n. 20 del 29.2.2012;

**VISTA** la circolare n. 16 del 2.10.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 18.10.2013, con la quale, sulla scorta del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 20706 del 5.9.2013, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica ha fornito indirizzo interpretativo ed applicativo, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. "a", della legge regionale 15.5.2000, n. 10, in ordine all'immediata applicabilità nella Regione Siciliana dell'art. 227, comma 2.bis, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, relativo alle sanzioni connesse alla mancata approvazione, nei termini di legge, del rendiconto di gestione degli enti locali;

**CONSIDERATO** che il Comune di Milazzo (ME) con deliberazione commissariale n. 101 dell'8.11.2016, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 246, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il dissesto finanziario;

**VISTA** la nota prot. 170 del 18.7.2017 del Segretario Generale del Comune suddetto, con la quale viene data notizia che il Ministero degli Interni con D.M. n. 160373 dell'1.12.2017 ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 52 dell'8.6.2017;

**CONSIDERATO** che, con la sopracitata nota, viene rappresentato che il Comune ha disatteso le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale, non adottando, nei termini assegnati, gli strumenti contabili mancanti, tra i quali i rendiconti degli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016, 2017;

**VISTO** il combinato disposto degli articoli 109.bis dell'O.R.EE.LL., 58 della legge regionale 1.9.1993, n. 26, e 227 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, che statuisce l'applicazione del predetto art. 109.bis dell'O.R.EE.LL. alle inadempienze relative alla mancata

deliberazione del rendiconto di gestione da parte degli enti locali, mediante la nomina di un commissario ad acta che curi gli adempimenti omessi dall'ente;

**RITENUTO**, pertanto, di incaricare il funzionario di seguito indicato quale commissario ad acta per svolgere preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per l'approvazione dei rendiconti di gestione degli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 e 2017 presso il Comune di Milazzo, sostituendosi, se necessario, per l'esercizio dei relativi poteri, agli organi inadempienti dello stesso Comune per l'approvazione dei rendiconti medesimi,

**VISTO** il parere n. 17051 dell'8.6.2012 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, in ordine al termine da assegnare nei procedimenti di commissariamento ad acta ex art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.;

**VISTO** il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

Per le finalità dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, il sig./dott. Carulo Henry, componente del Servizio Ispettivo di questo Dipartimento, è nominato commissario ad acta, per gli adempimenti in premessa specificati, presso il Comune di Milazzo (ME).

### **Art. 2**

Il soggetto incaricato, qualora non siano stati predisposti dagli uffici finanziari i relativi schemi di rendiconti di gestione e gli atti propedeutici e/o connessi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, potrà in essere specifica attività d'impulso nei confronti degli stessi.

Ove le proposte di deliberazioni in argomento siano state esitate dagli uffici finanziari ma non siano state ancora corredate dalle relazioni dalla Giunta, il commissario si sostituirà per l'approvazione degli atti di pertinenza di tale Organo.

### **Art. 3**

Qualora gli schemi dei rendiconti di gestione dovessero risultare privi del parere dell'organo di revisione economico - finanziaria, il commissario avvierà specifica attività sollecitatoria finalizzata all'acquisizione del parere nel rispetto dei termini previsti nei regolamenti comunali di contabilità.

Non appena acquisito il citato parere, e non prima, il Commissario ad acta provvederà, tenuto conto delle prescrizioni di legge e regolamentari, a convocare il Consiglio comunale e ad assegnare il termine di cui all'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.. Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza per come indicata nell'avviso di convocazione. Il suddetto avviso di convocazione dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale ipotesi, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando

corso all'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

#### **Art. 4**

Nel caso in cui dovesse risultare in corso la sessione consiliare con all'ordine del giorno l'approvazione dei documenti finanziari in argomento, il commissario ad acta, con provvedimento da notificare a tutti i Consiglieri, dovrà assegnare il termine previsto dall'art. 109bis per l'adozione dell'atto finanziario, avvertendo che in caso di mancata approvazione nel termine indicato, il commissario ad acta interverrà in via sostitutiva, adottando l'atto in luogo del Consiglio, dando corso all'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

#### **Art. 5**

Nell'ipotesi in cui il Consiglio abbia già deliberato di non approvare le proposte di deliberazione dei rendiconti in questione, il commissario ad acta, dopo avere valutato gli eventuali rilievi dei consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, con adunanza da tenersi il primo giorno utile allo scadere dei termini previsti dal regolamento dell'ente. Contestualmente, il commissario assegnerà ai consiglieri il termine di cui all'art. 109bis dell'O.R.EE.LL. e avvertirà gli stessi delle conseguenze derivanti dalla mancata approvazione dell'atto nel termine indicato, comportanti l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo.

#### **Art. 6**

Più specificamente, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio Comunale, il commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa ai rendiconti di gestione, nonché gli atti propedeutici e/o connessi, ivi compresi gli allegati, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

#### **Art. 7**

E' fatto obbligo agli Enti di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

#### **Art. 8**



Al commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili. L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 02-08-2018

Il Dirigente del Servizio 3  
Filippo Gagliano



Il Dirigente Generale  
Margherita Rizza

